



Modalità di presentazione e criteri di individuazione di proposte progettuali di prioritario interesse regionale relative ad iniziative culturali nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali".

Premessa

La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali. A tal fine, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali", promuove direttamente iniziative culturali in collaborazione con Enti locali e con Organismi, Istituti, Associazioni o Cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

La promozione diretta delle iniziative si attua mediante una collaborazione anche in termini di compartecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale alla realizzazione delle proposte progettuali dei summenzionati soggetti.

Si forniscono le modalità operative per presentare le proposte progettuali e si individuano i criteri adottati dalla Giunta regionale per valutazione della loro rilevanza.

1. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali Enti locali e Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni culturali pubbliche e private senza scopo di lucro aventi sede legale nel territorio regionale che contemplino tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione della cultura.

2. Proposte progettuali

Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali inerenti la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, attività di studio e ricerca e programmi di attività culturali che abbiano carattere di interesse per la Regione.

Le proposte progettuali devono essere:

- prive di finalità di lucro;
- realizzate nel territorio regionale;
- realizzate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

3. Modalità e tempi di presentazione delle proposte progettuali.

Le domande di ammissione alla partecipazione diretta della Regione alla realizzazione della proposta progettuale dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
 - beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it. Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e considerati come non presentati;



2258f7c6



- Spedizione a mezzo raccomandata AR (consentita solo per i soggetti privati) indirizzata al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 VENEZIA

La domanda a pena di inammissibilità, dovrà:

1. essere presentata da uno dei soggetti di cui al punto 1
2. essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato
3. essere presentata entro i termini previsti

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. breve presentazione del soggetto proponente, con riferimento anche all'esperienza pregressa nella realizzazione dell'iniziativa proposta o di iniziative analoghe, nonché all'attività svolta nell'ultimo triennio;
2. descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando tempi e luoghi di realizzazione della stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste;
3. atto costitutivo e statuto redatto in forma pubblica o scrittura privata registrata del soggetto richiedente qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
4. elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
5. bilancio preventivo delle spese e delle entrate previste per la realizzazione della proposta progettuale (se la proposta progettuale non prevede alcuna entrata va comunque specificato);
6. copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (nel caso di privati).

È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi in riferimento alla documentazione richiesta.

I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono determinati secondo il seguente calendario:

dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dei termini, delle modalità di presentazione e dei criteri di individuazione delle proposte progettuali di prioritario interesse regionale per l'anno 2021 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sino al 31 maggio 2021.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alla scadenza prestabilita, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

In tal caso le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro il termine del 31 maggio, potranno essere finanziate con successivi provvedimenti.

4. Criteri di individuazione delle proposte progettuali di prioritario interesse regionale

La Regione, coerentemente con la missione istituzionale per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali, stabilisce la propria partecipazione diretta alle proposte progettuali individuate di prioritario interesse a seguito di una valutazione complessiva sulla base dei criteri sotto elencati: 1) Caratteristiche del soggetto proponente; 2) Qualità della proposta; 3) Capacità finanziaria.



2258f7c6



1) Caratteristiche del soggetto proponente

- Coerenza delle finalità statutarie rispetto agli obiettivi di sviluppo e diffusione delle attività culturali
- Esperienza pregressa almeno biennale nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe

2) Qualità della proposta

- Valenza culturale ed incidenza socio economica sul territorio (elementi di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio, ricaduta turistica)
- Livello di impatto territoriale del progetto (locale, regionale, nazionale, extra nazionale)
- Coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati del territorio nella realizzazione della proposta in un'ottica di rete o di circuito
- Capacità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e degli esiti della stessa
- Storicità della proposta

3) Capacità finanziaria

- Coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da realizzare
- Livello di autofinanziamento attraverso l'utilizzo di risorse proprie
- Ricorso ad altre fonti di finanziamento
- Capacità di realizzazione di proposte oggetto di partecipazione regionale nell'ultimo biennio a valere sulla L.R. 51/84 comprovate dalla relativa spesa rendicontata e non oggetto di rinuncia, revoca o riduzione del contributo finanziario assegnato, tranne nel caso di rinuncia relativa a finanziamenti concessi nel corso dell'anno 2020 e motivata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.

In particolare sono ammissibili:

- le spese relative alla realizzazione delle attività, ivi comprese le spese per il personale entro il limite massimo del 20% della spesa rendicontata,
- le spese relative ad attività di studio e di ricerca, comprese le spese di stampa di pubblicazioni,
- le spese relative all'affitto dei locali per le manifestazioni,
- le spese di noleggio di attrezzature,
- le spese inerenti la comunicazione e la diffusione anche digitale dell'iniziativa,
- le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria) entro il limite massimo del 10% della spesa rendicontata.

Non sono ammissibili:



2258f7c6



- le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa di investimento,
- le spese sostenute in anni diversi da quello in cui viene presentata domanda,
- le imposte dirette e indirette, ritenute, quote di ammortamento, interessi passivi

6. Entità della partecipazione finanziaria regionale alle attività

L'entità della partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività è stabilita entro un massimo del 70% del disavanzo risultante dal bilancio preventivo presentato. Non si procede alla partecipazione finanziaria regionale per quelle progettualità per le quali disavanzo risultante dal bilancio preventivo presentato risulti inferiore ad euro 2.000,00.

Le spese rendicontate dovranno essere pari ad almeno il 70% delle spese preventivate nella domanda stessa, pena riduzione del finanziamento.

7. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, entro il termine tassativo del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del finanziamento, della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto.
- b) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa sul territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- c) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive per l'iniziativa in cui siano specificati il finanziamento regionale e gli eventuali altri contributi pubblici o privati ricevuti. Si ricorda che il bilancio deve risultare a pareggio; la quota che risultasse non coperta, dovrà essere fatta rientrare sotto la voce "autofinanziamento";
- d) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento.

Fatto salvo comunque quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, la quota finanziaria di partecipazione regionale all'iniziativa verrà ridotta in caso di:

- spese rendicontate e documentate inferiori all'importo della quota di partecipazione regionale

In tal caso verrà erogata una quota di partecipazione finanziaria regionale corrispondente nell'importo alla sola entità delle spese ammissibili rendicontate e documentate

- spese rendicontate inferiori al 70% dell'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della domanda



In tal caso verrà erogata una quota di partecipazione finanziaria regionale riparametrata nell'importo al fine di mantenere la proporzione originariamente individuata percentualmente tra il totale delle spese preventivate ed il finanziamento assegnato;

Fatto sempre salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa verrà disposta, con Decreto del Direttore della competente Direzione regionale, la decadenza dal beneficio.

La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per i controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

8. Obblighi dei beneficiari.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID - 19, il beneficiario del finanziamento regionale ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella proposta progettuale, entro l'anno di riferimento del finanziamento, ed è tenuto a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse.

Eventuali variazioni del contenuto non dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e limitate alle modalità realizzative del progetto che non comportano variazioni sostanziali dello stesso, dovranno essere adeguatamente documentate.

9. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale.

La competente Direzione regionale provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli strumenti di comunicazione e informazione.

Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali, tra cui la pubblicazione nel [portale della Cultura Veneto](#).



2258f7c6

